Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 29/07/2021

FATTO

1. I ricorrenti, per il tramite del proprio procuratore, riferiscono che:
- in data 28.10.2008 stipulavano un contratto di mutuo ipotecario con la banca convenuta - diretto all'acquisto della prima casa - dell'importo di euro 420.000,00, recante clausole di indicizzazione dell'importo erogato e da rimborsare in franchi svizzeri;
- tale contratto era accompagnato da un documento di sintesi che recava informazioni generiche e vaghe sul funzionamento del meccanismo di indicizzazione alla valuta estera;
- su richiesta dei clienti la banca effettuava un conteggio di anticipata estinzione del suddetto finanziamento, secondo cui il capitale residuo di euro 224.222,00 avrebbe dovuto essere rivalutato per un ulteriore importo di euro 84.307,68;
- in questo modo parte ricorrente dovrebbe rimborsare alla banca un importo superiore rispetto a quello finanziato;
- le clausole contrattuali relative all'indicizzazione degli interessi e precisamente quella relativa all'ipotesi di richiesta di estinzione anticipata del mutuo sono nulle poiché contrarie all'art. 35 del codice del consumo, secondo cui "nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile";
- sono nulle e/o inefficaci tutte le clausole contenute nel contratto *de quo* che prevedono l'indicizzazione al franco svizzero e precisamente sono vessatorie: le clausole relative al

calcolo degli interessi; la clausola relativa all'estinzione anticipata; la clausola relativa alla conversione in euro dell'importo;
- nel merito, in via generale, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel provvedimento n. 27214 del 13 giugno 2018 ha osservato che, come ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in numerose pronunce, il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole contrattuali istituito dalla direttiva 93/13/CEE – e recepito negli artt. 33 e seguenti del codice del consumo – è fondato sul presupposto che "il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, sia il potere nelle trattative che il livello di informazione, situazione questa che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte senza poter incidere sul contenuto delle stesse";
- l'AGCM ha precisato che le clausole sopra richiamate appaiono in sé, per la loro formulazione non chiara e trasparente, contrarie all'articolo 35, comma 1, del codice del consumo, tenuto conto del fatto che risultano scarsamente intellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro contenuto, sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale sono inserite;
- in particolare, la clausola che disciplina l'estinzione anticipata del mutuo prevede che il calcolo dell'importo del capitale in euro che il mutuatario intende restituire sia articolato in due fasi: dapprima il "capitale restituito" è convertito in franchi svizzeri applicando il tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula, fissato nel contratto; poi viene calcolata la somma in euro dovuta dal mutuatario per estinguere il debito, riconvertendo in euro il "capitale restituito" e adottando il tasso di cambio CHF/EURO esistente al momento dell'estinzione. Ebbene, la clausola in esame non espone in maniera intellegibile il funzionamento di tale meccanismo di conversione della valuta estera, in quanto non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare la descritta duplice conversione e non evidenzia il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole del mutuo *de quo*, di modo che il consumatore sia in grado di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che da essa derivano e di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa;
- alla luce delle considerazioni svolte, la clausola relativa all'estinzione anticipata del mutuo e quelle relative all'indicizzazione al franco svizzero, per la loro formulazione non chiara e trasparente, sono contrarie all'articolo 35, comma 1, del codice del consumo e pertanto nulle;
- in tal senso si è espresso il Collegio di Coordinamento dell'ABF (decisione del 20.05.2015) che, sulla scia del precedente europeo, ha rilevato *ex officio* (art. 36 cod. cons.) la nullità di dette clausole contrattuali.
Ciò posto, i ricorrenti ritengono necessario stabilire quali conseguenze produca nel rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio la nullità della clausola che è stata sopra esaminata, dal momento che il suddetto rapporto deve comunque essere regolato. Al riguardo, ritengono che la controversia trovi la sua soluzione nel dato contrattuale. Infatti, l'art. 4 del contratto *inter partes* stabilisce testualmente: "Le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero, secondo le modalità di seguito indicate". Ne ricavano che, in esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo da restituire deve essere pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza praticare la duplice conversione indicata nel contratto di cui deve dichiararsi la nullità. Ebbene, nel caso di specie, in considerazione della nullità delle clausole contrattuali che prevedono l'indicizzazione in franco svizzero, e precisamente di quella che disciplina l'estinzione anticipata del mutuo, i ricorrenti ritengono evidente che l'Autorità adita debba riconoscere loro il diritto ad ottenere la ripetizione di tutte le somme indebitamente corrisposte in favore della banca convenuta in relazione al mutuo

ipotecario sottoscritto e, conseguentemente, condannare la banca alla restituzione di dette somme.
I ricorrenti aggiungono che la clausola che prevede l'indicizzazione del mutuo al franco svizzero, anche con riferimento ai conguagli semestrali dovuti tra le parti, configura un "prodotto finanziario" ai sensi dell'art. 1, lett. u), t.u.f. In particolare, affermano che il meccanismo dell'indicizzazione in valuta estera dell'importo oggetto di rimborso appare configurare un contratto derivato, dove alla variabile certa dedotta in contratto (il capitale in euro da restituire) si affianca la variabile – incerta – del cambio tra l'euro ed il franco svizzero. Osservano ancora che tale prodotto derivato prevede conguagli (o flussi di pagamenti) di una parte in favore dell'altra a scadenze prefissate, secondo il meccanismo di funzionamento tipico degli *swap*. Ne ricavano che tale contratto, privo di causa, appare nullo per difetto di forma e, in particolare, per l'inadempimento della banca nel fornire l'informativa precontrattuale tipica di un investimento mobiliare. Sul punto, osservano che nessuna delle formalità prescritte dalla legge è stata adempiuta dalla banca, con la conseguenza che le clausole contrattuali che recano il meccanismo dell'indicizzazione del mutuo al franco svizzero devono ritenersi nulle in quanto configuranti un prodotto finanziario, la cui sottoscrizione non è stata preceduta dagli adempimenti previsti dalla legge.
Infine, i ricorrenti sostengono che la domanda principale riguarda i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta, i quali sono stati predisposti dalla banca resistente nel 2017 e qui contestati. Ne consegue – secondo gli istanti – che, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza dell'ABF.
Parte ricorrente chiede in conclusione di accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia delle suddette clausole contrattuali. Per l'effetto, domandano, in via principale, l'estinzione anticipata del mutuo sulla base di un conteggio che determini il capitale residuo da restituire nella differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. In via subordinata, domandano l'estinzione anticipata del mutuo sulla base di un conteggio che determini il capitale residuo da restituire nella differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, calcolate secondo l'indicizzazione contrattuale al franco svizzero. In via alternativa, in caso di estinzione del mutuo nelle more della procedura, chiede il rimborso dell'importo eventualmente pagato per l'estinzione anticipata. Parte ricorrente domanda infine la rifusone delle spese di assistenza professionale senza quantificarle.
2. L'intermediario resistente, con le proprie controdeduzioni, riferisce quanto segue:
- in data 28.10.2008 i ricorrenti sottoscrivevano un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero, per l'importo capitale di euro 420.000,00 e per la durata di venti anni;
- la particolarità di tale prodotto consiste nel fatto che la banca si è procurata, al tasso di cambio in essere al tempo della stipula, l'equivalente in franchi svizzeri del capitale preso a prestito: il cliente riceve quindi una somma in euro che, per effetto dell'indicizzazione, è l'equivalente di un determinato importo in franchi svizzeri, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della stipula del contratto (il cd. "cambio convenzionale o storico"). Ciò ha come conseguenza che, in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo deve necessariamente essere convertito in euro al tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento dell'estinzione;
- come conseguenza di quanto sopra, nel conteggio estintivo emesso in data 18.09.2020 alla voce "rivalutazione" è stata evidenziata la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario e il valore in euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione, frutto del meccanismo di rivalutazione sopra descritto;
- orbene, l'ammontare del capitale dovuto in occasione dell'estinzione anticipata ha come unica variabile il tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento in cui sopraggiunge la

richiesta di estinzione con la conseguenza che, qualora il tasso di cambio CHF/EUR vigente in quel momento sia sfavorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" contrattualmente pattuito al momento della stipula, il capitale residuo da rimborsare in euro sarà maggiore dell'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento (come è concretamente avvenuto nel caso di specie);
- analogamente, ed in modo del tutto speculare, qualora il tasso di cambio CHF/EUR vigente al momento dell'estinzione sia favorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" pattuito al momento di erogazione del capitale, il capitale residuo da rimborsare in euro sarà invece inferiore all'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento. Laddove si fosse verificata quest'ultima ipotesi, parte ricorrente non avrebbe mai contestato il meccanismo di estinzione in via anticipata: la presente lamentela è quindi unicamente frutto dell'effetto sfavorevole che la caratteristica principale del prodotto sottoscritto dal cliente produce nel momento storico in cui si richiede l'estinzione, dovuta a fattori – ossia i valori dei tassi correnti – che esulano dalla volontà delle parti;
- non si può quindi dichiarare l'illegittimità di una previsione contrattuale solo nella misura in cui la stessa produca effetti sfavorevoli per il cliente a causa di fattori esterni alla volontà delle parti, mentre, laddove la stessa determini effetti favorevoli per il cliente, ciò rende la previsione legittima: l'illegittimità di un meccanismo è da valutare in modo oggettivo, prescindendo quindi dagli effetti che esso comporta in forza di fattori fuori dal controllo delle parti;
- con riguardo all'asserita opacità informativa circa il meccanismo sopra descritto, è opportuno sottolineare che i ricorrenti apprendevano la natura del mutuo indicizzato a valuta estera non solo dalle illustrazioni che hanno preceduto la stipula del contratto, ma anche e soprattutto dalle stesse clausole contrattuali, molto chiare e precise nel descrivere le caratteristiche del prodotto;
- i ricorrenti, a riprova del fatto di aver ben letto e compreso il prodotto in ogni sua caratteristica, hanno consapevolmente sottoscritto il documento in ogni suo foglio dinnanzi al notaio;
- inoltre il Collegio potrà considerare la trasparente informativa trasmessa al cliente durante lo svolgimento del rapporto tramite comunicazioni riepilogative che ribadivano le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento al meccanismo di rivalutazione applicato in caso di estinzione anticipata;
- lo stesso Collegio di Milano, con specifico riferimento ad un mutuo CHF/EUR ha statuito che "*il metodo di calcolo utilizzato dall'intermediario nel conteggio estintivo (indicato nelle comunicazioni periodiche) può senz'altro considerarsi impiegabile nel silenzio del contratto, in quanto congruo con il meccanismo di calcolo individuato per la determinazione della rata, nonché con i meccanismi di funzionamento tipici dei contratti di mutuo indicizzati, che prevedono che il capitale non ancora rimborsato alla data dell'estinzione, venga determinato in funzione della rivalutazione del tasso di cambio CHF/EUR rilavato per valuta il giorno lavorativo precedente alla data fissata per la estinzione (al netto del saldo esistente sul conto deposito)*" (decisione n. 14649 del 21 agosto 2020);
- gli Organi Giurisdizionali di prima istanza aditi sul tema hanno ritenuto che "dall'esame complessivo di tali clausole si potesse intuire in modo dettagliato e analitico, il funzionamento del finanziamento in franchi svizzeri, indicizzato al tasso Libor Franco Svizzero" (Tribunale di Roma, decisione n. 1514 del 2019; nello stesso senso anche Tribunale di Bologna, decisione n. 107 del 14 gennaio 2019 e Tribunale di Nocera Inferiore, decisione n. 1618 del 18 ottobre 2018);
- quanto alla riconduzione del contratto *de quo* alla categoria dei derivati, va osservato che rientrano nella categoria dei contratti derivati tutti gli strumenti finanziari il cui valore deriva

dal valore della attività sottostanti di natura finanziaria o di natura reale che rendono tali contratti privi di un valore intrinseco;
- infatti, i derivati sono contratti, il cui valore deriva da quello di un parametro di riferimento, mediante i quali due parti si accordano per scambiarsi dei flussi finanziari futuri che sono prodotti sulla base di parametri variabili (per es., un indice di borsa), in base a regole e formule prestabilite (*swap*); più in particolare, i flussi sono parametrati in relazione ad un capitale sottostante (nozionale), che è solo un parametro di riferimento, ma non è oggetto di scambio. Nello *swap*, pertanto, le due parti del contratto si impegnano a scambiare periodicamente delle somme di denaro (i c.d. flussi), che sono calcolate facendo riferimento al medesimo capitale (nozionale), sulla base di un parametro sottostante variabile;
- nel caso di specie, il difetto della struttura di base del contratto derivato dipende proprio dal fatto che mancano due posizioni debitorie reciproche che vengono scambiate, essendo esclusivamente il mutuatario tenuto alla restituzione del capitale, degli interessi e della rivalutazione, non essendovi nessun pagamento tra le parti del differenziale tra gli importi calcolati con l'applicazione dei tassi di interesse e di cambio in occasione dei conguagli semestrali;
- la stessa CONSOB ha sul punto affermato che "il mutuo non può neppure farsi rientrare tra i prodotti finanziari di cui all'art. 1, comma 1°, lett. u) del d. lgs. n. 58/1998 […]. Nell'ambito di tale categoria, infatti, possono ricomprendersi i soli prodotti finanziari di «raccolta» e non anche quelli di «erogazione», tra i quali ultimi, secondo l'opinione comune, deve farsi rientrare il mutuo. Infatti il mutuo finalizzato all'acquisto di immobili ad uso abitativo non costituisce, per il mutuatario, né una forma di investimento, in quanto il denaro ricevuto non è impegnato direttamente in vista di un reddito o di un ritorno economico, né rappresenta un investimento di natura finanziaria, dal momento che non è rivolto, direttamente o indirettamente, al finanziamento dell'impresa erogatrice, per la quale, anzi, tale attività rappresenta un «impegno di spesa»" (Comunicazione Consob n. DIN/82717 del 7 novembre 2000);
- inoltre, a norma dell'art. 34, comma 2, codice del consumo, la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile, elemento quest'ultimo di cui non sembra potersi dubitare anche alla luce delle numerose pronunzie citate.
Parte resistente eccepisce, infine, l'inaccoglibilità della domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, tra l'altro non provate dal ricorrente.
Parte resistente chiede pertanto che il ricorso sia dichiarato irricevibile ovvero respinto perché infondato.

DIRITTO

1. La presenta controversia concerne la lamentata nullità di alcune clausole di un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero, concluso dai ricorrenti con l'intermediario resistente in data 28.10.2008. In particolare, i ricorrenti contestano le clausole (art. 4, *interessi* e art. 7, *estinzione anticipata*) riguardanti la conversione del tasso di interesse, ritenendole vessatorie.
2. In via pregiudiziale, sebbene si discuta di vizi genetici del contratto e quest'ultimo sia stato stipulato prima del 1° gennaio 2009, il Collegio ritiene che si rientri nella competenza temporale dell'ABF.
In effetti, in relazione alle contestazioni relative alla nullità delle clausole che prevedono il meccanismo di rivalutazione da applicare in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, i Collegi territoriali dell'ABF sono soliti ritenere che "*il referente temporale, ai*

fini della valutazione della competenza ratione temporis, debba essere individuato nel momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell'intermediario" (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 19021/2019 e decisione n. 19657/2018; Collegio di Milano, decisione n. 17324/2018; Collegio di Bologna, decisione n. 21075/2018).

Occorre rilevare che, con riguardo alla domanda di nullità della clausola relativa agli *interessi*, contenuta nell'art. 4, anche alla luce delle posizioni condivise dai Collegi territoriali dell'ABF, la competenza dell'Arbitro è da intendersi circoscritta agli addebiti, conseguenti all'applicazione del meccanismo di conversione, a partire dal 2009.

3. Ciò premesso, in merito alla (il)legittimità delle pattuizioni relative all'estinzione anticipata, si osserva che l'art. 7 prevede, in una simile evenienza, una duplice conversione del capitale residuo: prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale stabilito in contratto e poi in euro al tasso vigente al momento dell'estinzione.

Sul punto, si richiama preliminarmente la decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 27214/2018 del 13 giugno 2018, relativa ai contratti di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero (CHF) con tasso Libor, stipulati dal medesimo intermediario resistente.

In particolare, l'Autorità ha ritenuto contrarie all'art. 35, comma 1, cod. cons. le clausole di cui agli artt. 7 e 7-*bis*, ritenendole non chiare e trasparenti nella loro formulazione.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con diverse decisioni adottate nel 2005 (nn. 4135, 5866, 5855 e 5874), aveva peraltro già dichiarato la nullità della disposizione contenuta nell'art. 7 della fattispecie contrattuale in discorso, disponendo che parte ricorrente rimborsasse esclusivamente la differenza tra la somma mutuata e le quote capitale già restituite, senza la duplice conversione pattuita.

Più in dettaglio, il Collegio (v., in particolare, la decisione n. 5866/2015) – rilevato che "*la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (confronta ex plurimis Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano*" – ha negato che "*la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell'Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l'art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione*". Il Collegio ha poi precisato che, "*secondo la già menzionata sentenza della Corte di giustizia, la violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui si tratta possa essere valutata come abusiva ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». Com'è noto, l'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE è stato attuato nell'ordinamento giuridico italiano mediante l'art. 33, 1° comma, cod. cons., la cui differente formulazione letterale non è significativa ai fini del presente giudizio. In quanto abusiva, la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell'art. 36 cod. cons. (corrispondente all'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE)*". Quanto alle conseguenze derivanti dalla nullità della clausola contenuta nell'art. 7 del contratto, il Collegio, "*tenuto conto del principio nominalistico di cui all'art. 1277, 1° comma, c.c.*", ha disposto che l'intermediario dovesse effettuare il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento determinando il capitale residuo come "*differenza tra la somma mutuata (…) e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate*

secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità".

4. Alla luce dei principi espressi dal Collegio di Coordinamento e in linea con analoghi precedenti dei Collegi territoriali dell'ABF (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 19657/2018 e decisione n. 19021/2019; Collegio di Napoli, decisione n. 12275/2019), l'art. 7 del contratto di mutuo di cui al presente ricorso va dichiarato nullo, con la conseguenza che il capitale residuo dovuto dai ricorrenti, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite.

5. Quanto alla lamentata illegittimità della pattuizione di cui all'art. 4 del contratto di mutuo, che prevede il periodico conguaglio degli interessi dovuti in funzione dell'indicizzazione del tasso di interesse, i ricorrenti ritengono che tale clausola finisca per configurare un contratto derivato, rispetto al cui collocamento non sarebbe stata osservata la pertinente normativa di trasparenza.

Al riguardo, si rileva che questo Collegio, esaminando doglianze analoghe, ha già avuto modo di escludere che il contratto in esame costituisca un prodotto finanziario derivato. A differenza di quanto accade nell'ambito di uno strumento finanziario derivato (avente, in particolare, la struttura di un *interest rate swap*), ove le parti si scambiano reciprocamente flussi di denaro sulla base di parametri stabiliti nel contratto, nel contratto in questione è solo il mutuatario ad assumere l'obbligazione di restituire alla banca il prestito secondo la valuta (franco svizzero) e il tasso d'interesse (Libor 6 mesi per il franco svizzero) convenuti (così Collegio di Roma, decisione n. 2383/2020). In adesione a un simile orientamento, la domanda di nullità della clausola in esame non merita dunque di essere accolta.

6. Quanto, infine, alla richiesta di rifusione delle spese di assistenza professionale, essa va respinta, giacché i ricorrenti, oltre a non averne offerto una quantificazione, non hanno prodotto la nota spese del rappresentante o altra documentazione equivalente, volta a dare dimostrazione del sostenimento delle stesse.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la nullità dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO